



Repertorio n. 548

Raccolta n. 360

**ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Oggi, diciassette luglio duemilaquindici.

**17-07-2015**

in Bologna, Via del Commercio Associato n. 30 ove richiesto.

Davanti a me, **Dott.ssa CHIARA BRANCHINI, Notaio** residente in Bologna con studio in Via Loderingo degli Andalò n. 1, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bologna

sono presenti i signori:

MOSCATELLI LUCIA, nata a Montemarciano il giorno 15 maggio 1960, codice fiscale MSC LCU 60E55 F5600 domiciliata per la carica presso la sede della sotto indicata società, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società

"**NOSFERATU S.R.L.**", con sede legale in Ancona, Piazza Diaz n. 3, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato per euro 3.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona 02133340428, R.E.A. n. 163891, a quanto infra autorizzata in forza dei poteri ad essa conferiti dal vigente statuto sociale;

FAVIA GIOVANNI, nato a Bologna il 20 febbraio 1981, codice fiscale FVA GNN 81B20 A944B, domiciliato per la carica presso la sede della sotto indicata società, il quale dichiara di intervenire al presente atto, oltre che in proprio, anche in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società

"**VAMOLA' SRLS**", con sede legale in Bologna, Via delle Moline n. 3, capitale sociale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03439621206, R.E.A. n. 519036, a quanto infra autorizzata in forza dei poteri ad esso conferiti dal vigente statuto sociale;

- BOMPRESZI GIANCARLO, nato a Ostra il 27 agosto 1971, codice fiscale BMP GCR 71M27 F401I, domiciliato per la carica presso la sede della sotto indicata società, il quale dichiara di intervenire al presente atto, oltre che in proprio, anche in qualità di Socio Accomandatario e legale rappresentante della società:

"**I LAUREATI S.A.S. DI BOMPRESZI GIANCARLO & C.**", con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 12, capitale sociale di Euro 81.500,00 (ottantunomilacinquecento virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna 02172301208, R.E.A. n. 418354, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri a esso conferiti dai vigenti patti sociali;

**BERTONCINI MARCO**, nato a Bergamo il 17 marzo 1979, residente a Bologna, Via P. F. Maria Grimaldi n. 6, codice fiscale BRT MRC 79C17 A794H;

**VRENNIA LORENZO**, nato a Giussano il giorno 17 maggio 1977, residente a Bologna, Via L. Berti 13/2, codice fiscale VRN LNZ 77E17 E063Q;

**EBREO MICHELE**, nato a Senigallia il 24 agosto 1981, residente a Bologna, Via Petroni n. 3, codice fiscale BRE MHL 81M24 I608B

**CIACCI NICOLO'**, nato a Bologna il 9 febbraio 1986, residente a Bologna, Via Avesella n. 26, codice fiscale CCC NCL 86B09 A944R;

**ZUCCHINI MASSIMO**, nato a Bologna il giorno 14 agosto 1960, residente a Bologna, Via Malagoli n. 4, codice fiscale ZCC MSM 60M14 A944N.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui Identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere questo pubblico atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

Per iniziativa degli operatori dei pubblici esercizi di somministrazione a-

limenti e bevande situati nella cosiddetta "zona universitaria" di Bologna è costituito fra essi comparenti un Consorzio volontario con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del c.c., denominato "**ENJOY BOLOGNA**".

#### **ARTICOLO 2 - SEDE**

Il Consorzio ha sede in Comune di Bologna, all'indirizzo che risulta indicato nel competente Registro Imprese, ai sensi di legge, attualmente in Via

del Commercio Associato n. 30.

Il trasferimento di sede in altra via dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

#### **ARTICOLO 3 - OGGETTO**

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Il Consorzio si propone di:

a) promuovere, realizzare ed organizzare iniziative promozionali, pubblicitarie, culturali nonché sportive per la valorizzazione della cosiddetta Zona Universitaria della città di Bologna con particolare riferimento alla cura e all'animazione culturale degli spazi pubblici, delle piazze e delle strade, con spirito collaborativo e inclusivo nei confronti di residenti, studenti e di tutte le categorie di utenti della zona con particolare attenzione ai soggetti più deboli;

b) dare pieno sostegno ai percorsi di partecipazione e collaborazione predisposti dall'Amministrazione Comunale e dal Quartiere San Vitale;

c) promuovere presso i propri aderenti e gli operatori della zona in generale i principi di legalità, rispetto delle regole, collaborazione civica, qualità professionale e contrasto all'abuso dell'alcol, mettendo in campo iniziative di sensibilizzazione, coinvolgimento e monitoraggio;

d) organizzare campagne comunicative, concordate con l'Amministrazione Comunale, che evidenzino gli effetti negativi legati all'abuso di bevande alcoliche nonché i divieti posti dalla legge circa la vendita di alcoliche ai minorenni e i conseguenti obblighi posti in carico al gestore;

e) offrire ai propri aderenti servizi e supporti condivisi al fine di rafforzare gli impegni sottoscritti con l'Amministrazione Comunale anche attraverso la creazione di un team qualificato e riconoscibile che, in collaborazione con la Polizia Municipale e gli altri organi preposti, supporti gli operatori nella gestione degli spazi antistanti i locali al fine di disincentivare il disturbo della quiete pubblica e promuovere comportamenti rispettosi del vivere civile.

f) compiere le operazioni finanziarie e commerciali per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Il Consorzio potrà tra l'altro, svolgere le seguenti attività avvalendosi, preferibilmente, di operatori economici locali:

- eventi fieristici, esposizioni temporanee e permanenti e mostre mercato;

- manifestazioni di intrattenimento;

- progetti ed iniziative di animazione e promozione, anche turistica;

- mostre e rassegne;

- conferenze, convegni, corsi di qualificazione professionale;

- ricerche e progetti di sviluppo.

Il Consorzio può svolgere, inoltre, qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi consortili e, comunque, direttamente o indirettamente attinenti agli scopi consortili.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione;

- lo svolgimento di attività e prestazione di assistenza e consulenza che

la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti a qualsiasi Albo Professionale e che sono tutelate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815;

- lo svolgimento di attività esclusivamente riservate agli istituti ed alle aziende disciplinati dal R.D.L. 15 maggio 1936 n. 375 e successive modificazioni e dal D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385;

- lo svolgimento di attività di "intermediazione mobiliare" contemplate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1;

- lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività contemplate all'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991 n. 197 in conformità con l'art. 106 del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385;

- lo svolgimento di attività di credito al consumo sia nei confronti del pubblico che nei confronti dei propri soci, così come previste dalla legge 5 luglio 1991 n. 197;

- l'attività di intermediazione immobiliare ex Legge 3 febbraio 1989 n. 39.

Si precisa che sono comunque escluse tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli del consorzio qui costituito.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea potrà anche deliberare lo scioglimento anticipato del consorzio.

#### **ARTICOLO 5 - STATUTO**

Il Consorzio è retto dalle norme contenute nello statuto sociale che i soci costituenti mi consegnano e che io Notaio, previa lettura ai comparenti ed approvazione degli stessi, allego al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrale e sostanziale.

#### **ARTICOLO 6 - FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è la somma dei contributi iniziali versati dai consorziati all'atto della loro adesione al consorzio.

Il contributo iniziale o quota di partecipazione che ogni consorziato è tenuto a versare all'atto della adesione al consorzio è fissato in euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).

L'entità del fondo consortile inizialmente ammonta ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta virgola zero zero), ripartito nelle seguenti rispettive quote di partecipazione:

- NOSFERATU S.R.L. euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero)

- VAMOLA' SRLS euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero)

- I LAUREATI S.A.S. DI BOMPREZZI GIANCARLO & C. euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero)

#### **ARTICOLO 7 - ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente

La nomina ed il funzionamento dei suddetti organi sono regolati dallo statuto come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Salvo quanto attribuito all'Assemblea dallo statuto sopracitato, il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque (5) a un massimo di nove (9) membri, anche non consorziati, nominati dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per deliberare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, fatta eccezione soltanto per quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea, e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione

dell'oggetto del Consorzio e delle direttive programmatiche emanate dall'Assemblea.

Le sottoscritte parti, come sopra costituite, deliberano di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione i signori:

- BOMPRESZI GIANCARLO
- BERTONCINI MARCO
- VRENNA LORENZO
- EBREO MICHELE
- CIACCI NICOLO'
- ZUCCHINI MASSIMO
- FAVIA GIOVANNI
- SERRAZANETTI GIOVANNI MARIA, nato a Bologna il 15 aprile 1950, residente a Bologna, Via Solferino n. 39, codice fiscale SRR GNN 50D15 A9440.

Viene nominato Presidente il signor BOMPRESZI GIANCARLO e Vice Presidente il signor BERTONCINI MARCO.

Tutti gli amministratori come sopra nominati dichiarano di accettare le cariche loro conferite e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Presidente come sopra nominato, dichiara che il signor Serrazanetti Giovanni Maria aveva già manifestato prima di oggi la volontà di accettare la carica e dichiarato che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il signor BOMPRESZI GIANCARLO viene quindi delegato al compimento di tutte le pratiche ed adempimenti necessari per la legale costituzione del Consorzio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio a tutti gli effetti e con ogni più ampio potere, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, cura la gestione e le relative risorse, firma gli atti e i documenti del Consorzio, presiede le riunioni del Consiglio e le Assemblee dei consorziati, rappresenta in giudizio il Consorzio.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di impedimento, al Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 8 - SPESE**

Sono a carico del Consorzio le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la sua costituzione le quali complessivamente ammontano, in modo approssimativo, ad Euro 3.000,00 (tremila/00).

#### **ARTICOLO 9 - PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO**

I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza, autorizzano il Notaio rogante, nonché gli eventuali incaricati del trattamento sotto la diretta autorità del titolare, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per tutte le formalità antecedenti e conseguenti all'atto stesso e per l'adempimento ai doveri di legge gravanti sul Notaio stesso. I comparenti, ciascuno sotto la propria personale responsabilità, dichiarano e danno atto:

- che i suddetti dati personali saranno conservati presso lo studio o presso strutture delegate per almeno dieci anni dall'esecuzione della prestazione;
- che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal Notaio rogante per i fini previsti dall'art. 55 d. lgs. 231 del 2007;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano, e ne ho dato lettura, unitamente agli allegati patti sociali, ai comparenti, che su mia interpellanza lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.

Consta il presente atto di undici pagine intere e parte della presente di tre fogli, sottoscritto a norma di legge alle ore sedici e minuti trenta.

F.to Lucia Moscatelli

F.to Giovanni Favia

F.to Giancarlo Bompreszi

F.to Marco Bertoncini

F.to Lorenzo Vrenna

F.to Michele Ebreo

F.to Ciacci Nicolò

F.to Zucchini Massimo

F.to Chiara Branchini Notaio (impronta del sigillo)

**Allegato "A" alla Racc. 360**

**STATUTO**

**CONSORZIO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'**

**"ENJOY BOLOGNA"**

**Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

Per iniziativa degli operatori dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande situati nella cosiddetta "zona universitaria" di Bologna, è costituito, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti il Consorzio volontario con attività esterna (di seguito denominato "Consorzio") denominato "ENJOY BOLOGNA".

Il Consorzio ha sede legale in Bologna, all'indirizzo che risulta indicato nel competente Registro Imprese.

Il trasferimento di sede in altra via dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

**Articolo 2 - DURATA**

La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea potrà anche deliberare lo scioglimento anticipato del consorzio (art. 2611 del Codice Civile).

**Articolo 3 - SCOPO E ATTIVITA'**

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Il Consorzio si propone di:

a) promuovere, realizzare ed organizzare iniziative promozionali, pubblicitarie, culturali nonché sportive per la valorizzazione della cosiddetta Zona

Universitaria della città di Bologna con particolare riferimento alla cura e all'animazione culturale degli spazi pubblici, delle piazze e delle strade, con spirito collaborativo e inclusivo nei confronti di residenti, studenti e di tutte le categorie di utenti della zona con particolare attenzione ai soggetti più deboli;

b) dare pieno sostegno ai percorsi di partecipazione e collaborazione predisposti dall'Amministrazione Comunale e dal Quartiere San Vitale;

c) promuovere presso i propri aderenti e gli operatori della zona in generale i principi di legalità, rispetto delle regole, collaborazione civica, qualità professionale e contrasto all'abuso dell'alcol, mettendo in campo iniziative di sensibilizzazione, coinvolgimento e monitoraggio;

d) organizzare campagne comunicative, concordate con l'Amministrazione Comunale, che evidenzino gli effetti negativi legati all'abuso di bevande alcoliche nonché i divieti posti dalla legge circa la vendita di alcoliche ai minorenni e i conseguenti obblighi posti in carico al gestore;

e) offrire ai propri aderenti servizi e supporti condivisi al fine di rafforzare gli impegni sottoscritti con l'Amministrazione Comunale anche attraverso la creazione di un team qualificato e riconoscibile che , in collaborazione con la Polizia Municipale e gli altri organi preposti, supporti gli operatori nella gestione degli spazi antistanti i locali al fine di disincentivare il disturbo della quiete pubblica e promuovere comportamenti rispettosi del vivere civile.

f) compiere le operazioni finanziarie e commerciali per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Il Consorzio potrà tra l'altro, svolgere le seguenti attività avvalendosi, pre-

feribilmente, di operatori economici locali:

- eventi fieristici, esposizioni temporanee e permanenti e mostre mercato;
- manifestazioni di intrattenimento;
- progetti ed iniziative di animazione e promozione, anche turistica;
- mostre e rassegne;
- conferenze, convegni, corsi di qualificazione professionale;
- ricerche e progetti di sviluppo.

Il Consorzio può svolgere, inoltre, qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi consortili e, comunque, direttamente o indirettamente attinenti agli scopi consortili.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione;
- lo svolgimento di attività e prestazione di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti a qualsiasi Albo Professionale e che sono tutelate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815;
- lo svolgimento di attività esclusivamente riservate agli istituti ed alle aziende disciplinati dal R.D.L. 15 maggio 1936 n. 375 e successive modificazioni e dal D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385;
- lo svolgimento di attività di "intermediazione mobiliare" contemplate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1;
- lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività contemplate all'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991 n. 197 in conformità con

l'art. 106 del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385;

- lo svolgimento di attività di credito al consumo sia nei confronti del pubblico che nei confronti dei propri soci, così come previste dalla legge 5 luglio 1991 n. 197;

- l'attività di intermediazione immobiliare ex Legge 3 febbraio 1989 n. 39.

Si precisa che sono comunque escluse tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli del consorzio qui costituito.

#### **Articolo 4 - CONSORZIATI**

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono essere ammesse come consorziate tutte le persone fisiche e giuridiche esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, professionali, di servizio, di credito ed economiche in genere nell'ambito del Centro Storico del Comune di Bologna, nonché le associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato presenti nella città di Bologna.

Possono, inoltre, aderire associazioni, enti ed altri soggetti che svolgano o intendano svolgere attività ricreativa, culturale, sportiva e di volontariato, senza fine di lucro, nell'ambito del Centro Storico del Comune di Bologna.

E' assicurata parità di voto ai consorziati, poiché ad ogni consorziato è attribuito in assemblea un solo voto, a prescindere dall'importo della quota consortile posseduta.

Tutti i consorziati possono beneficiare dei servizi consortili e partecipare agli organismi consortili, indipendentemente dalla quota del fondo sociale sottoscritta.

## **Articolo 5 - AMMISSIONE DEI CONSORZIATI**

Per essere ammessi al Consorzio gli interessati debbono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione: quest'ultimo decide inappellabilmente sull'accoglimento delle domande di ammissione, con motivazione in caso di rifiuto.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, munito dei poteri necessari, deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle norme del presente statuto.

L'ammissione decorre dalla data della relativa delibera del Consiglio d'Amministrazione.

## **Articolo 6 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI**

Ogni richiedente ammesso si assume l'obbligo di:

- a) versare l'importo fissato quale quota di partecipazione al fondo consortile. L'ammontare di tali quote è determinato dal Consiglio d'Amministrazione, prevedendo anche importi differenziati a seconda dei soggetti che aderiscono e, in particolare, importi differenziati tra operatori economici ed enti e associazioni senza fini di lucro, tenuti, in linea di principio, ad un esborso inferiore, a fronte di una partecipazione diretta dei loro aderenti all'organizzazione delle iniziative promosse dal Consorzio;
- b) corrispondere un contributo annuo a copertura delle spese di esercizio, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione che ne delibera il versamento e l'ammontare;
- c) di versare gli eventuali contributi "una tantum" stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;
- d) di rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione-

ne di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato;

e) di trasmettere al Consiglio d'Amministrazione tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli inerenti le operazioni e le prestazioni da lui richieste e di cui voglia beneficiare e/o abbia individualmente beneficiato;

f) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno ove esistente nonché più in generale, ogni provvedimento adottato dagli organi del consorzio.

g) di favorire gli interessi del Consorzio.

#### **Articolo 7 – FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI**

Il fondo consortile è la somma dei contributi iniziali versati dai consorziati all'atto della loro adesione al consorzio.

Il contributo iniziale o quota di partecipazione che ogni consorziato è tenuto a versare all'atto della adesione al consorzio è fissato in euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).

Ogni anno il Consiglio d'Amministrazione potrà adeguare il contributo iniziale o quota di partecipazione.

Il versamento del contributo iniziale conferisce a seguito delle procedure di ammissione previste al precedente articolo 5, l'effettività dell'adesione del consorziato al Consorzio.

Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato potrà essere chiamato a contribuire al sostenimento delle spese del Consorzio mediante un contributo annuale per la gestione stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. Ta-

le contributo non potrà mai essere considerato come contributo iniziale (o quota di partecipazione) e quindi non potrà confluire nel fondo consortile del Consorzio.

L'Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.

Il singolo associato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire riduzioni a seguito di perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

### **Articolo 8 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI**

Ciascun consorziato può essere escluso dal Consorzio:

- a) per grave ed inequivocabile comportamento in contrasto con gli scopi e l'attività del Consorzio;
- b) per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Ciascun consorziato viene inoltre escluso dal Consorzio per essersi reso moroso, senza giustificato motivo e decorsi almeno quindici giorni dal formale atto di diffida al pagamento, rispetto al versamento della quota sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la delibera del Consiglio, il consorziato escluso può proporre appel-

lo al Collegio Arbitrale, ove costituito, la cui decisione è definitiva.

#### **Articolo 9 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE**

Oltre che nel caso di esclusione, i soci cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza o morte se persone fisiche; per recesso, decadenza, scioglimento o liquidazione se società aventi personalità giuridica, enti od associazioni, anche non riconosciuti.

#### **Articolo 10 - RECESSO E DECADENZA**

Ogni consorziato può, in qualsiasi momento, recedere dal Consorzio, mediante comunicazione da inviare al Consiglio d'Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima dell'operatività del recesso stesso; il consorziato che recede dal Consorzio ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione eventualmente già versata per l'anno in cui avviene il recesso.

La decadenza del consorziato ha luogo in qualsiasi caso di vendita, cessione, trasferimento, trasformazione o cessazione dell'attività cui consegue la perdita dei requisiti per l'ammissione al Consorzio, o in caso di fallimento del socio.

Per le associazioni e gli enti senza fini di lucro, la decadenza ha luogo in qualsiasi caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o dell'oggetto sociale tale per cui vengano meno i requisiti per l'ammissione al Consorzio.

Il consorziato decade anche in caso di condanna per reato grave, pronunciata con sentenza passata in giudicato.

La decadenza è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione

In caso di morte di un consorziato, gli eredi possono subentrare nella qua-

lità di consorziato, avendone i requisiti, delegando uno di essi come rappresentante.

### **Articolo 11 - ORGANI**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;

### **Articolo 12 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati, anche se non presenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto;
- b) nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e determina gli eventuali loro compensi;
- c) emana le direttive programmatiche in merito all'attività del Consorzio;
- d) approva il regolamento interno;
- e) delibera, inoltre, su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione consortile o sottoposti al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, in tempo utile per approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

L'assemblea ordinaria può, inoltre, essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 1/5 (un

quinto) dei consorziati.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati, per i casi di deliberazioni relative a:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) cambiamento dello Statuto;
- c) scioglimento anticipato del Consorzio;
- d) mutamento della sua forma giuridica;
- e) proroga della durata del Consorzio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio in forma pubblica.

Le assemblee sono convocate mediante avviso pubblico o invito scritto da inviare ai consorziati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Presidente può, altresì, a sua discrezione, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i consorziati l'avviso di convocazione delle assemblee.

La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno e dell'ora rispettivamente stabiliti per la prima e la seconda convocazione e del luogo dove si terrà la riunione.

La seconda convocazione può essere fissata anche all'ora successiva del medesimo giorno della prima convocazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presi-

dente; in caso di assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare:

a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei consorziati, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge;

b) in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei consorziati, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

In entrambi i casi l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento del Consorzio, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati in assemblea, in deroga a quanto previsto dall'art. 2607 del Codice Civile.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i consorziati ammessi ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, che risultino adempienti nei versamenti delle quote dovute al Consorzio.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

In caso di malattia o di altro legittimo impedimento, il consorziato assente, se persona fisica, può farsi rappresentare in assemblea dal coniuge o da un parente o affine sino al terzo grado che collabori nell'attività, o da un altro consorziato, mediante delega scritta.

Qualora il consorziato sia persona giuridica, è rappresentato in assemblea

da persona munita di poteri di rappresentanza, fatta salva la possibilità di farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta.

Ciascun componente non può rappresentare più di due consorziati.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

### **Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto fino a nove membri con un minimo di 5, anche non consorziati.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di sopravvenuta impossibilità allo svolgimento delle funzioni o di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di uno o più consiglieri, l'Assemblea, su richiesta del Consiglio, provvede a dichiararne la decadenza ed alla sostituzione, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta decadenza. Il sostituto dura in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni di oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio si considera decaduto: deve, quindi, essere sollecitamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione scritta del Presidente o del Vice Presidente, tutte le volte che risulta opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione deve essere inviata ai componenti del Consiglio d'Amministrazione con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibili in caso di motivata urgenza.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute, nell'ordine: dal Presidente, dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica: le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo richiesta di scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPITI**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per deliberare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, fatta eccezione soltanto per quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea, e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio e delle direttive programmatiche emanate dall'Assemblea.

Il Consiglio può anche costituire commissioni tecniche, consultive od esecutive, alle quali affidare particolari compiti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono vincolanti per tutti i consorziati.

#### **Articolo 15 - PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio a tutti gli effetti e con ogni più ampio potere, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, cura la gestione e le relative risorse, firma gli atti e i documenti del Consorzio, presiede le riunioni del Consiglio e le Assemblee dei consorziati, rappresenta in giudizio il Consorzio.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente può conferire al un Direttore operativo, ove nominato, poteri

di rappresentanza del Consorzio e può nominare procuratori speciali per singoli affari o per categorie di affari.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea, durano in carica quanto gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

In caso di sopravvenuto e permanente impedimento del Presidente ad adempiere regolarmente al proprio incarico, l'Assemblea provvede a nominare un nuovo Presidente, che resta in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali del Consorzio.

#### **Articolo 16 - COLLEGIO ARBITRALE**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i consorziati o fra i consorziati ed il Consorzio, anche se promosse da amministratori, ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consorziale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, di comune accordo, dai Presidenti di Confesercenti, CNA, Confcommercio e Confartigianato della Circostrizione nel cui ambito ha sede il Consorzio; qualora non venga raggiunto un accordo, in via residuale, i membri del Collegio Arbitrale verranno nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione nel cui ambito ha sede il Consorzio. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede il Consorzio.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei consorziati con la maggioranza di almeno i due terzi dei consorziati stessi.

### **Articolo 17 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo consortile, che è variabile e formato dalle quote di partecipazione e da eventuali contributi di Enti o di privati: tale fondo è destinato a coprire le spese che il Consorzio incontra per il conseguimento dei suoi scopi;
- b) da qualunque liberalità che pervenga al Consorzio per essere impegnata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- c) dai beni acquistati con i contributi dei consorziati;
- d) dagli utili realizzati durante l'esercizio sociale;
- e) dai contributi erogati da enti pubblici o da privati.

Qualora se ne presenti la necessità, l'Assemblea può deliberare di aumentare o reintegrare il fondo consortile da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

#### **Articolo 18 - RESPONSABILITA'**

In ottemperanza all'art. 2615 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce fra tutti in proporzione delle quote.

#### **Articolo 19 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

A cura del Consorzio entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale dovrà essere redatta la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni da depositarsi presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

#### **Articolo 20 - UTILI**

Nessun utile può essere distribuito ai consorziati, stante le finalità del Consorzio stesso.

#### **Articolo 21 - SCIoglimento**

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina un liquidatore, anche tra le persone dei soci, il quale ha i poteri di cui all'art. 2278 del Codice Civile.

Il liquidatore, ove il fondo di liquidazione lo consenta, rimborsa ai consor-

ziati le quote versate e provvede a destinare l'eventuale residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea osservate le disposizioni di legge.

**Articolo 22 - REGOLAMENTO INTERNO**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da apposito regolamento interno, redatto dal Consiglio d'Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

F.to Lucia Moscatelli

F.to Giovanni Favia

F.to Giancarlo Bomprezzi

F.to Marco Bertoncini

F.to Lorenzo Vrenna

F.to Michele Ebreo

F.to Ciacci Nicolò

F.to Zucchini Massimo

F.to Chiara Branchini Notaio (impronta del sigillo)

